

COMUNE DI CIMITILE

Città Metropolitana di Napoli

N. 45 Reg.

del 09 Aprile 2024

COPIA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Sub Ambito Distrettuale "SAD 6" - provvedimenti ai sensi dell'art. 24 comma 6 bis della L.R. 14/2016.

Presa d'atto costituzione del SAD

- Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 04/08/2022.

L'anno 2024 il giorno 09 del mese di *Aprile*, in modalità videoconferenza, alle ore 16.00 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza il **Sindaco Filomena BALLETTA** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: **Dr. Marcello LAONIGRO** incaricato della redazione del verbale. Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BALLETTA Filomena	X		4	MERCOGLIANO Anna	X	
2	AMATO Felice	X					
3	PIGNATELLI Annunziata	X					

Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SINDACO
f.to (Avv. Filomena BALLETTA)

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr. Marcello LAONIGRO)

.....

Ai sensi degli artt. 49 del d.lg.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso il parere di competenza come segue:

- Per la regolarità tecnica: *favorevole*

Il Responsabile del Servizio interessato: f.to Arch. Michele PAPA

.....

- Per la regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio interessato:

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Responsabile dell'UTC.

Ritenuto di provvedere in merito.

Acquisito il parere ex art. 49 del D.lg. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di approvare come si approva, nonché di fare propria, la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

RELAZIONE – PROPOSTA

**OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Sub Ambito Distrettuale “SAD 6” - provvedimenti ai sensi dell’art. 24 comma 6 bis della L.R. 14/2016.
Presa d’atto costituzione del SAD**

IL Responsabile dell’Area Tecnica

PREMESSO CHE:

- il comma 1 dell’art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 ha previsto l’obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, nonché di istituire o designare gli enti di governo degli stessi, e che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- il comma 1 bis, dell’art 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 prevede che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1”* del medesimo art. 3 bis;
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”*, ha proceduto al riordino della normativa regionale di settore e della governance del sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania mediante l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell’organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l’individuazione e la regolamentazione degli Enti d’Ambito quali enti di governo d’ambito, l’individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema;
- l’art. 7, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come *“la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”*;
- l’art. 7, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come *“la dimensione territoriale, interna all’ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale”*;
- l’art. 7, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito l’Ente d’Ambito (EdA) come *“l’Autorità d’Ambito costituita dai comuni ricadenti in ciascun ATO per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrativa inerenti la gestione dei rifiuti”*;
- l’art. 23, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale nei seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO): Ambito territoriale ottimale Napoli 1; Ambito territoriale ottimale Napoli 2; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Avellino; Ambito territoriale ottimale Benevento; Ambito territoriale ottimale Caserta; Ambito territoriale ottimale Salerno;
- l’art 25 della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha fatto *“obbligo ai Comuni della Campania di aderire all’Ente d’Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge”* secondo le procedure di cui al comma 2 del richiamato articolo ed istituito, quali soggetti di governo di ciascun ATO, i seguenti Enti d’Ambito: EdA NA1; EdA NA2; EdA NA3; EdA AV; EdA BN; EdA CE; EdA SA;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 24, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14 prevede, al fine di consentire in base alle diversità territoriali una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, che ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
 - il comma 6 bis del citato art. 24, prevede che “...*In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA (...)*”;
- l'art. 25, comma 8, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, disciplina la possibilità per gli EdA di stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche per il tramite della sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 TUEL alla quale, oltre agli EdA interessati, possono partecipare i comuni Capoluogo costituiti in SAD, *prevedendo per quanto compatibile e consentito dalla legge la possibilità di applicazione della disposizione anche per la regolazione delle convenzioni fra gli EdA ed i SAD;*
- il Decreto Legge n. 1/2012, all'art. 25, comma 4, ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato;
 - l'art. 34 co. 9 bis della L.R.C. n. 14/2016 (*introdotto dalla Legge regionale n. 38/2020*), gli Enti competenti - al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD - *possono attuare le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di Piani d'Ambito;*

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'EDA Napoli 3, con Deliberazione di Ambito n. 8 del 29/12/2023, sentiti i Comuni, ha ripartito il territorio dell'ATO Napoli 3 in 10 SAD sulla base dei seguenti criteri:
 - § popolazione o bacino di utenza
 - § densità abitativa
 - § caratteristiche morfologiche e urbanistiche
 - § logistica, in funzione della dislocazione degli impianti
 - § limite demografico;
- Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 9 del 23/07/2020 l'EDA Napoli 3 ha adottato il Piano d'Ambito Territoriale contenente l'articolazione dell'ATO NaPOLI 3 in SAD, le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato e la dotazione impiantistica prevista per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla luce delle indicazioni del Piano Regionale.
- nel Piano è prevista una suddivisione verticale tra l'attività cd. “*capital intensive*”, inerente alla gestione dell'impiantistica pubblica a servizio dell'ATO Napoli 3, per la quale con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 8 del 29/12/2023 è stata individuata la Società mista a capitale pubblico quale modello di gestione, e l'attività cd. “*labour intensive*”, inerente alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, che dovrà essere affidata ad un “*gestore unico*” per Sub Ambito Distrettuale (SAD);
- l'EDA solo con delibera del CdA NA3 n.5 del 29.2.2024 ha disposto il trasferimento del Comune di Camposano dal SAD 8 al SAD 6 stabilendo quindi la composizione del SAD 6

Visti

- [1] la L.R.C. n.14 del 26.5.2016 Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) in particolare l'art.24 c.6 bis che recita:
- 6 bis.** *I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.*

[2] la L.R.C. n. 59 del 7 agosto 2023 (Modifiche alla L.R.C. 14/2016) in particolare l'art. 3 che recita:

«1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 14/2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 26 bis (Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli EdA individuano le forme di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al bacino dell'ATO o di ciascun SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 201/2022.
2. Entro i successivi centocinquanta giorni, gli EdA deliberano l'affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e provvedono alla stipula dei contratti di servizio nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti ove trattasi di gestione in house.
3. **Se i Comuni costituiti in SAD, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24, si avvalgono della facoltà di cui al comma 6bis del medesimo articolo, sottoscrivendo all'unanimità la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli adempimenti di cui al comma 1 sono approvati dal SAD entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dal Comune all'uopo designato in convenzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, entro i successivi centocinquanta giorni.**
4. **I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato.**
5. **Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, gli EdA indicano la gara entro i successivi sessanta giorni, per pervenire alla delibera di affidamento nel rispetto dei termini di cui al comma 2.**
6. **Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società a partecipazione mista pubblico-privata, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro sessanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e del decreto legislativo 201/2022. Gli EdA selezionano il socio privato con procedure di evidenza pubblica, provvedendo alla indizione della gara, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.**
7. **Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house, partecipate dai Comuni, a totale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro novanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.**
8. **Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house attraverso il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, gli EdA le**

trasmettono tempestivamente alla Città metropolitana o alle Province, che, entro trenta giorni dalla ricezione, dispongono la eventuale cessione delle quote richieste ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 175/2016 comunicandolo agli EdA. Entro i successivi sessanta giorni, i Comuni approvano gli atti deliberativi di acquisizione della partecipazione come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

9. Gli EdA, nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, approvano gli schemi di Statuto delle nuove società prevedendo le modalità di ripartizione e acquisizione delle quote da parte dei Comuni, anche in modalità progressiva, in base alla popolazione degli enti partecipanti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 per l'individuazione delle forme di gestione.

10. Entro i termini stabiliti dagli EdA con le delibere di cui al comma 1, la Città metropolitana e le Province assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 3 della presente legge.

11. Decorsi uno o più termini previsti dal presente articolo, la Regione esercita nei confronti degli EdA, dei Comuni convenzionati in SAD, della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni inadempienti, i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 39 e 40, comma 3»

DATO ATTO CHE:

- con delibera del Consiglio D'Ambito NA3 n.5 del 29.02.2024, l'EdA NA3 ha deliberato di modificare la propria delibera n.8 del 29.12.2023 e, per l'effetto, di autorizzare lo spostamento del Comune di Camposano dal SAD 8 al SAD 6;
- pertanto il Comune di Cimitile unitamente ai Comuni di Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Comiziano Palma Campania, Tufino, Roccarainola e Camposano costituiscono il Sub Ambito Distrettuale denominato “**SAD 6**” ;
- l'Ente d'Ambito Napoli 3 ha richiesto a tutti i comuni appartenenti al SAD di esprimersi relativamente alla volontà di procedere all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 24 co. 6 bis LRC n. 14/2016 s.m.i;
- i Sindaci con nota del 25.10.2023 hanno chiesto all'Agenzia Area Nolana di: “*individuare un soggetto qualificato che possa sopportarci nell'individuare la forma di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del c.1 dell'art.21 del D. Lgs 23/12/2022, n.201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al proposto SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art.202 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art.14 del D.Lgs 201/2022. I costi per tale supporto saranno a carico dei Comuni richiedenti e ripartiti secondo la popolazione residente. Restiamo in attesa di riscontro per poi provvedere agli adempimenti necessari per l'avvio del servizio*”

RITENUTO:

- di dover prendere atto del SAD 6 così come costituito con delibera dell'EdA n.5 del 29.02.2024;
- di disporre, unitamente ai Comuni del costituito SAD6, l'incarico all'Agenzia Area Nolana per individuare un soggetto qualificato idoneo a determinare la migliore forma di gestione possibile ai sensi della dall'art. 24 co. 6 bis LRC n. 14/2016;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R.C. n. 14/2016 e s.m.i.;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

PROPONE

- l'adozione di apposito atto deliberativo con cui dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atto della istituzione del Sub Ambito Distrettuale denominato “ **SAD 6**” costituito dal Comune di Cimitile unitamente ai Comuni di Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Comiziano Palma Campania, Tufino, Roccarainola e Camposano di cui alla delibera EdA n. 5 del 29.2.2024;
- di incaricare l’Agenzia Area Nolana di: *“individuare un soggetto qualificato che possa sopportare nell’individuare la forma di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del c.1 dell’art.21 del D. Lgs 23/12/2022, n.201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al proposto SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell’art.202 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art.14 del D.Lgs 201/2022. I costi per tale supporto saranno a carico dei Comuni richiedenti e ripartiti secondo la popolazione residente. Restiamo in attesa di riscontro per poi provvedere agli adempimenti necessari per l’avvio del servizio”* come già comunicato all’Agenzia Area Nolana dal sindaco con nota del 25.10.23;
- di esprimere la volontà da parte di questa amministrazione, appartenente al Sub Ambito Distrettuale denominato “SAD6” di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 24 co. 6 bis della Legge Regione Campania n. 14/2016 s.m.i.;
- di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di assumere ogni atto consequenziale relativo alla presente deliberazione;
- di disporre l’invio del presente atto all’EdA Napoli 3 per il tramite dell’Agenzia Area Nolana.

- Di dichiarare con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Michele Papa

=====

- E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

§ Lì, 10/04/2024.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Marcello LAONIGRO)

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni ;

a t t e s t a

§ *Che la presente deliberazione:*

- [x] - E' stata pubblicata nel sito informatico del Comune intestato il giorno 10/04/2024 e vi resterà per quindici giorni consecutivi (artt.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e 32, comma 1, Legge n.69/2009) ;
- [] - E' stata comunicata con lettera prot. n..... in data ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
- [] - E' stata trasmessa con lettera prot. n..... in data..... alla Prefettura di Napoli ai sensi dell'art. 135 comma 2, d.lgs. n.267/2000;

§ Dalla Residenza Municipale, 10/04/2024.

Il Responsabile
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

** Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2024*

- [] - decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.134, comma 3, d.lgs n.267/2000);
- [x] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).

§ Dalla Residenza Municipale, 10/04/2024.

Il Responsabile
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

§ *Che la presente deliberazione:*

- [] - E' stata trasmessa con lettera prot. n..... in data al Difensore Civico Comunale:
- [] - su iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, d.lgs. n.267/2000);
- [] - a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, d.lgs. n.267/2000).

§ Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile
f.to

** Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____*

- [] - a seguito di conferma disposta con delibera consiliare n..... del..... (art.127, comma 2, d.lgs. n.267/2000)

§ Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile
f.to

** La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____*

Lì, _____

Il Responsabile Ufficio di Segreteria
(Felice SPAMPANATO)